

POLITICHE AGRICOLE

Beatrice Pieraccioli

Nel periodo in oggetto sono state approvate quattro leggi di competenza della Seconda Commissione consiliare nell'ambito delle politiche agricole. Segnatamente:

- legge regionale 21 febbraio 2024, n. 6 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali. Modifica alla l.r. 5/2023);
- legge regionale 17 settembre 2024, n. 37 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale);
- legge regionale 7 novembre 2024, n. 48 (Norme in materia di manutenzione del territorio), assegnata in congiunta con la Quarta commissione consiliare;
- legge regionale 8 gennaio 2025, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo d'epoca e di comunicazione dei dati. Modifiche alla l.r. 30/2023). Se ne parla qui in quanto approvata dal Consiglio regionale nel dicembre 2024.

È stato inoltre approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Seconda commissione, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale, il regolamento di attuazione della legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2025 n. 2/R.

Non ha invece concluso l'iter consiliare la proposta di legge 263 (Contributo straordinario al comune di Chianciano Terme per il consolidamento del brand turistico). Come vedremo avanti, il contributo stesso è stato introdotto nel testo del collegato alla legge di stabilità per il 2025.

Delle leggi elencate due sono di iniziativa consiliare (l.r. 48/2024 e l.r. 6/2025) mentre le altre sono di iniziativa giuntale (l.r. 37/2024 e l.r. 6/2024); si registra quindi un lieve incremento dell'iniziativa consiliare, rispetto al 2023, anno in cui le tre leggi approvate erano tutte di iniziativa della Giunta regionale.

Per quanto riguarda la natura degli interventi legislativi approvati la legge regionale 6/2024 è una legge provvedimento che interviene a modificare la legge regionale 51/2023¹, emanata per far fronte ai danni subiti dalla popolazione e dalle attività economiche a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio toscano nell'autunno 2023. Si tratta di ampliare l'oggetto del contributo regionale previsto nella legge regionale 51/2023 ricomprendendovi anche i beni immobili danneggiati o distrutti e non solo i beni mobili.

¹ Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali).

L'altra legge di modifica è la legge regionale 6/2025 in materia di agriturismo, che modifica la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana) al fine di adeguarla ad alcune novità introdotte dalla legge regionale 3 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo).

La legge regionale 17 settembre 2024, n. 37 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale) riveste invece carattere innovativo in quanto si interviene ad abrogare la disciplina precedente (l.r. 64/2011) ed a riallineare le norme regionali alle novità introdotte dalla disciplina statale ed europea.

Anche la legge regionale 7 novembre 2024, n. 48 (Norme in materia di manutenzione del territorio) contiene una disciplina innovativa che, al fine di semplificare le procedure e perseguire contestualmente una maggiore coerenza e uniformità nella cura del territorio regionale, detta disposizioni finalizzate ad individuare gli obiettivi e i contenuti di massima dei regolamenti comunali di polizia rurale ed a prevedere la predisposizione, da parte della Regione, di uno schema-tipo di regolamento contenente i requisiti minimi che devono essere contenuti in tali regolamenti.

Quanto alla potestà legislativa regionale esercitata (ex articolo 117 Costituzione), il tema acquista una particolare rilevanza poiché, come cercheremo di evidenziare, ogni legge presenta aspetti peculiari.

La legge regionale 6/2024 rientra nella materia di protezione civile che è materia a potestà legislativa concorrente.

La legge regionale 8 gennaio 2025, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo d'epoca e di comunicazione dei dati. Modifiche alla l.r. 30/2003) invece è adottata esercitando la potestà legislativa residuale, poiché l'agriturismo è attratto nella materia di agricoltura, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale.

Un caso particolare, riguarda la legge regionale 37/2024 sul servizio regionale fitosanitario. Infatti non c'è dubbio che ricada nella materia agricoltura, a competenza residuale, ma in realtà questa legge viene adottata in attuazione del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625). Questa apparente contraddizione si spiega perché la norma statale recepisce ed attua nell'ordinamento italiano le disposizioni dell'Unione europea. Quindi il decreto legislativo fa da tramite tra la normativa europea e l'ordinamento regionale; la legge regionale, non soggetta alla normativa statale in quanto la materia di agricoltura è di sua competenza residuale, nella sostanza si uniforma alle superiori disposizioni comunitarie per il tramite, appunto, del decreto legislativo citato.

Tutto ciò a dimostrazione di quanto da tempo evidenziato, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza costituzionale, che lo schema del ritaglio delle competenze legislative statali e regionali delineato dall'articolo 117 della Costituzione, a seguito della riforma del 2000, nella sua rigidità non sempre si presta ad applicazioni univoche e di facile interpretazione. Nella presente fattispecie, ad esempio, opera il richiamo ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, di cui al primo comma dello stesso articolo 117, vincoli che vengono ottemperati, come sopra illustrato, con un singolare passaggio attraverso la norma statale. Resta peraltro da osservare come la legge regionale intervenga solo dopo tre anni e mezzo dalla legge statale di recepimento della normativa europea.

Un altro caso rilevante è quello della legge regionale 48/2024, in tema di manutenzione del territorio, dove la competenza legislativa regionale viene esercitata sia nell'ambito della materia di governo del territorio, a competenza concorrente, sia nell'ambito della materia di agricoltura, a competenza residuale. A tale proposito si richiamano le considerazioni ora svolte circa la rigidità dello schema di riparto delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Circa il rinvio a provvedimenti attuativi della legge, tre su quattro delle leggi esaminate prevedono disposizioni attuative di competenza della Giunta: la legge regionale 6/2024 sugli eventi alluvionali, la legge regionale 6/2025 sull'agriturismo, la legge regionale 48/2024 sulla manutenzione del territorio; quest'ultima peraltro prevede un atto della Giunta che non è propriamente di attuazione diretta del contenuto della legge, in quanto compito della Giunta sarà di approvare uno schema-tipo di regolamento comunale di polizia rurale, al quale dovranno adeguarsi i comuni toscani, approvando nuovi regolamenti comunali o adeguando quelli esistenti. In questo senso non siamo in presenza di un fenomeno di delegificazione, al contrario di quanto previsto dalle altre due leggi citate.

Nel periodo in esame è stato sottoposto all'attenzione della Seconda Commissione per espressione del parere ex articolo 42 Statuto, lo schema di regolamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione del 13 maggio 2024, n. 559 (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 agosto 2023, n. 36 "Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale")². Il parere della commissione è stato favorevole e il regolamento è stato approvato dalla Giunta. Da segnalare che il tempo trascorso tra l'entrata in vigore della legge e l'approvazione del regolamento è stato di un anno e mezzo mentre la legge regionale 36/2023 prevedeva che il regolamento fosse emanato entro centottanta giorni e la legge ha trovato effettiva applicazione da quella data, essendo la sua efficacia sospesa fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo.

Un caso a parte rappresenta la assegnazione del parere secondario alla Seconda Commissione sulla proposta di legge regionale 289 (Disposizioni di

² Emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2025, n. 2/R.

carattere finanziario, Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025). L'attenzione dell'Ufficio legislativo si è incentrata sull'articolo 7 della proposta di legge (Contributo straordinario al Comune di Chianciano Terme per il consolidamento del brand turistico mediante la rigenerazione urbana di spazi pubblici e la conversione del patrimonio edilizio esistente).

Una analoga disposizione era contenuta nella proposta di legge 263 (Contributo straordinario al Comune di Chianciano Terme per il consolidamento del brand turistico) assegnata alla Seconda Commissione consiliare permanente. La scheda di legittimità aveva evidenziato possibili profili di illegittimità costituzionale dell'intervento legislativo proposto nella parte in cui prevedeva che il contributo fosse concesso per l'acquisto di beni immobili da una società immobiliare attualmente in liquidazione. In particolare si faceva riferimento al divieto posto dall'articolo 14, comma 5, decreto legislativo 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che vieta, in via generale, alle amministrazioni pubbliche di effettuare, tra l'altro, trasferimenti straordinari a favore delle società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio. La proposta di legge non proseguì l'iter consiliare ma fu soltanto iscritta all'ordine del giorno della commissione, senza espressione di parere. Il finanziamento è stato riproposto con l'articolo 7 della proposta di legge 289 (Collegato alla legge di stabilità) trovando questa volta il parere secondario favorevole della Seconda Commissione. La proposta di legge 289 è stata approvata in aula ed entrata in vigore come legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025).